



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 79/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(CONTESTAZIONE N. 12/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera dell'Autorità n. 390/15/CONS del 17 giugno 2015, recante *“Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM dell'Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante *“Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *“Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 12/16/2016 datato 21 dicembre 2016 e notificato all'Università degli Studi di Genova in pari data con prot. AGCOM n. 64732;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti, relativi anche all'audizione dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova, tenutasi presso la Sede di Napoli dell'Autorità il giorno 1° marzo 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo registro e CORECOM n. 12/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, è stata contestata Università degli Studi di Genova, (cod. fisc.: 00754150100), con sede in Genova, Via Balbi n. 5, la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'Università, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2015, invero, è emerso che la stessa ha destinato alla voce "*su giornali quotidiani e periodici*" una quota inferiore a quella prevista dalla norma, precisamente la somma di euro: 107.855,57, pari al 46,63% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 231.280,48).

L'Università, dunque, in base ai dati acquisiti tramite sistema telematico, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche "*destinano per fini di comunicazione istituzionale, nell'acquisto di spazi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate per almeno 50% a giornali quotidiani e periodici*".

2. Deduzioni dell'Università e approfondimenti istruttori.

Con nota del 6 febbraio 2017, prot. n. 7285, inviata in pari data tramite PEC all'Autorità, l'Area risorse e bilancio dell'Università, ha chiesto di tenere un incontro presso la Sede dell'Autorità, al fine di dimostrare la correttezza della condotta dell'Ateneo.

In data 1° marzo 2017, l'Università, è stata convocata apposita riunione presso la sede di Napoli dell'Autorità, giusta nota prot. n. 6672 del 09 febbraio 2017, inviata tramite PEC e in tale sede ha fornito un estratto riepilogativo delle scritture contabili, laddove erano rappresentate tutte le spese sostenute per l'acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale, ripartite per tipologia di spese.

Dal suddetto documento contabile, si rilevava la descrizione analitica delle singole voci di spese di pubblicità, i cui valori complessivi risultavano corrispondere a quelli che erano stati riportati nella dichiarazione presentata dall'Università, così riepilogati:

- alla voce "*su giornali quotidiani e periodici*" risulta destinata la somma di euro 107.855,57 pari al 46,63 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 231.280,48);
- alla voce "*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*" risulta destinata la somma di euro 36.319,40 pari al 15,70 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 231.280,48);
- alla voce "*su emittenti radiofoniche e/o televisive nazionali*" risulta destinato la somma di euro 0,00;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*” risulta destinata la somma di euro 87.105,51.

3. Valutazioni dell’Autorità.

Nel corso dell’istruttoria sia dall’esame congiunto di detta documentazione contabile in sede di audizione, nonché dalla verifica dei singoli ordinativi di pagamento, successivamente trasmessi dall’Ateneo, su richiesta dell’Autorità, è emerso, tuttavia, l’esclusione di alcune delle voci di spese, in attuazione a quanto previsto dalla Direttiva del 28 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale ha inteso fornire le linee guida alle varie Amministrazioni dello Stato per la corretta applicazione dell’art. 41 *Tusmar*.

Trattasi di oneri relativi alla pubblicità tramite pubbliche affissioni su spazi di proprietà pubblica, per un importo pari ad euro 68.840,00 e oneri relativi a stampati, *dépliant* e *gadget*, per un importo pari ad euro 10.116,20, per un totale complessivo pari ad euro 78.956,20. Il predetto importo complessivo, è stato erroneamente inserito alla voce di spesa “*su giornali quotidiani e periodici*” per l’importo pari al euro 19.526,00 e alla voce di spesa “*su altri mezzi di comunicazione*” per l’importo pari al euro 59.430,20.

Pertanto, dopo tale rimodulazione, il computo risulta essere così rideterminato:

- alla voce “*su giornali quotidiani e periodici*” destinata la somma di euro 88.329,57 pari al 57,9 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 152.324,28);
- alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*” destinata la somma di euro 36.319,40 pari al 23,84 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 152.324,28);
- alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive nazionali*” confermata la somma di euro 0,00;
- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*” destinata la somma di euro 27.675,31.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base dei nuovi dati forniti in sede istruttoria dall’Università e all’esito della riclassificazione, come sopra illustrato, risulta effettivamente rispettata la quote d’obbligo dal 50 per cento, da destinare alla voce “*su giornali quotidiani e periodici*” per fini di pubblicità.

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 12/16/SIR, avviato nei confronti della Università degli Studi di Genova (cod. fisc.: 00754150100), con sede in Genova, Via Balbi n. 5.

La presente delibera è notificata alla Università degli Studi di Genova e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

II PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

II COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi